



DESTINATION ITALIA S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Destination Italia S.p.A., convocata
per il 9 dicembre 2024 in prima convocazione e, occorrendo, per il 10 dicembre 2024 in
seconda convocazione



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Destination Italia S.p.A. (“Società” o “Destination Italia”) sono convocati, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 9 dicembre 2024, alle ore 16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 10 dicembre 2024, alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 cod. civ.:
 - a. Nomina di un sindaco effettivo.
 - b. Nomina di un sindaco supplente.
 - c. Determinazione del compenso.

In sede straordinaria

1. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie o *warrant*. Modifica dell’articolo 2 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti



PARTE ORDINARIA

1. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 COD. CIV.:
 - A. NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO.
 - B. NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE.
 - C. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

Signori Azionisti,

in relazione al **primo e unico punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare in merito (i) all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.; (ii) alla determinazione del compenso del nuovo sindaco effettivo.

1.1. Nomina di un sindaco effettivo. Nomina di un sindaco supplente.

Quanto all'integrazione del Collegio Sindacale, si ricorda che a seguito delle dimissioni rassegnate per ragioni professionali dalla carica di Sindaco effettivo della Società dal dott. Alberto Carlo Magri, comunicate alla Società in data 30 maggio 2024 ed aventi efficacia immediata.

Si rammenta che a seguito delle predette dimissioni, in mancanza di candidati di altre liste, è subentrato come sindaco effettivo della Società, ai sensi dell'art. 2401, primo comma, cod. civ., il supplente dott. Roberto Cassader.

L'art. 2401, primo comma, cod. civ. prevede che *"i nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma"*.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un sindaco effettivo e di (ii) un sindaco supplente. Per chiarezza, è possibile candidare anche il dott. Roberto Cassader.

Quanto alle modalità tecniche di nomina, si ricorda che ai sensi dell'art. 10.20 dello statuto sociale l'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina del nuovo Sindaco effettivo con le maggioranze di legge senza l'applicazione del sistema del voto di lista.

Il Sindaco effettivo che sarà nominato scadrà insieme con i componenti del Collegio in carica, e quindi all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dalla legge, compresi i requisiti di indipendenza, nonché i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti a presentare, anche individualmente, le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Tali proposte dovranno essere corredate da: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;



(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e il *curriculum vitae*; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la sua accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

1.2. Determinazione del compenso.

Quanto all'emolumento da riconoscere al nuovo sindaco effettivo, il Consiglio di Amministrazione propone di attribuire allo stesso il medesimo compenso approvato dall'assemblea dei soci del 24 maggio 2023, pari ad Euro 20.000,00 annui, oltre IVA e oneri se e in quanto applicabili, *pro rata temporis*.

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo a:

- integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, comma 1, cod. civ.;
- determinare il compenso del sindaco effettivo.



PARTE STRAORDINARIA

1. INTRODUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO E CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 4 E 6 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al **primo punto** all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'approvazione della proposta di introdurre nello statuto della Società ("**Statuto**") l'istituto della maggiorazione del diritto di voto, con conseguente modifica di talune previsioni statutarie.

1. Premessa

L'introduzione della maggiorazione del voto in dipendenza del possesso continuativo di azioni ordinarie permetterà alla Società di incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti, così da stabilizzare il proprio azionariato. Gli azionisti della Società, in virtù del beneficio loro riconosciuto, vedranno rafforzato il proprio ruolo nella *governance* della Società.

Come indicato dall'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184 del 7 gennaio 2020 (*Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci*), sebbene i titoli della Società non siano ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato e pertanto non siano soggetti alle disposizioni contenute nell'articolo 127-*quinquies* del d. lgs. 58/1998 ("**TUF**"), lo Statuto potrebbe attribuire diritti diversi, con la stessa modalità tecnica dell'articolo 2351, comma 3, cod. civ. e degli articoli 127-*quater* e 127-*quinquies* del TUF, in dipendenza di condizioni soggettive relative al singolo socio, anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalle norme ora citate. In altre parole, i diritti "diversi" che possono caratterizzare le categorie di azioni ai sensi dell'articolo 2348 cod. civ. possono essere attribuiti, non già a una parte predeterminata delle azioni, bensì agli azionisti che si trovino in determinate condizioni, anche con riferimento al possesso delle loro azioni. Si precisa quindi che le modifiche che si intendono proporre non comportano la creazione di categorie speciali di azioni dotate di diritti particolari.

Allo scopo di poter dare attuazione alla maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto di poter tendenzialmente riprodurre nello Statuto - salvo qualche adattamento - quanto disposto dall'articolo 127- *quinquies* del TUF, apportando le modifiche nei termini di seguito illustrati.

2. Entità del beneficio, soggetti beneficiari e richiesta del beneficio

La proposta ha ad oggetto l'adozione dell'istituto della maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di n. 5 voti per ciascuna azione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale coefficiente sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione del voto sia effettivamente ed



efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene, a fronte di futuri effetti diluitivi derivanti da ulteriori raccolte di risorse finanziarie necessarie a sostenere l'ambizioso progetto di crescita del gruppo Destination Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto possa incentivare i destinatari ad adottare un approccio all'investimento di medio/ lungo periodo e conseguentemente garantire una stabilità alla compagine azionaria, consentendo agli azionisti che intendono mantenere il proprio investimento nel tempo di un maggior peso nelle decisioni della Società. Inoltre si ritiene che la maggiorazione del diritto di voto consentirà di potenziare la *governance* garantendo alla Società una maggiore stabilità in sede di attuazione della sua strategia di crescita e di sviluppo da parte di quei soggetti che hanno avuto un ruolo essenziale nella definizione della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di attribuire il beneficio agli azionisti della Società che ne faranno espressamente richiesta entro 60 giorni dalla *record date* di cui all'art. 83-*sexies*, TUF, relativa all'Assemblea straordinaria (*i.e.* 28 novembre 2024) ("**Record Date**").

Più in particolare, la maggiorazione del diritto di voto sarà riconosciuta in modo automatico agli azionisti che trasmetteranno entro 60 giorni dalla Record Date una richiesta alla Società in tal senso ("**Richiesta**"), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute, corredata dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, che accerti il possesso azionario continuativo delle stesse dalla Record Date fino alla data della Richiesta. Si precisa che, ove la Richiesta sia ammissibile, la maggiorazione del diritto di voto maturerà a decorrere dal 61° giorno successivo alla Record Date e pertanto a partire da tale data l'avente diritto potrà esercitare n. 5 voti nelle assemblee in cui è legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile. La Società provvederà a comunicare al termine del periodo per la presentazione della Richiesta il numero di azioni che avranno maturato la maggiorazione del diritto di voto.

Quanto ai possibili beneficiari, la maggiorazione potrà spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto; fermo restando che la costituzione in pegno senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisce causa di decadenza dal beneficio.

In ogni caso, colui al quale spetta il diritto di voto può, in via irrevocabile, rinunciare al voto maggiorato, per tutte o parte delle azioni.

3. Conservazione, estensione e perdita del diritto di voto maggiorato

Il Consiglio di Amministrazione propone di specificare nello Statuto che la maggiorazione del voto sarà conservata con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:



- costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- successione a causa di morte a favore degli aventi causa (erede o legatario);
- fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
- ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria;
- trasferimento a una società interamente controllata.

Il beneficio del voto maggiorato verrà invece meno nel caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Resta fermo che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute.

Infine, la maggiorazione del diritto di voto si estenderà nei seguenti casi:

- proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
 - alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.
4. Effetti della maggiorazione del voto ai fini del computo dei quorum assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza

La maggiorazione del voto si computerà anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale; mentre la maggiorazione del voto non avrà effetto sui diritti diversi dal voto, dipendenti da determinate aliquote del capitale.

5. Modifiche degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto sociale



Come già precisato, l'introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto comporta la conseguente modifica di talune previsioni statutarie, e nello specifico degli articoli 2, 4 e [6] dello Statuto.

In tale contesto si rende necessario integrare lo Statuto anche al fine di tenere in considerazione le modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in data 18 novembre 2024.

Nella tabella seguente, vengono messi a confronto il testo degli articoli oggetto di modifica ed il loro nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto e in carattere sottolineato, nel nuovo testo, le parti aggiunte, e in carattere barrato le parti eliminate:

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
Articolo 2 –Azioni	Articolo 2 –Azioni
<p>2.6. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").</p> <p>2.7. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>2.8. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.</p> <p>[omissis commi seguenti]</p>	<p>2.6. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").</p> <p>2.7. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>2.8. Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto di seguito indicato, ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.</p> <p>2.9 In deroga al principio generale di un diritto di voto per azione, ciascuna azione dà diritto a 5 voti a condizione che: (i) entro 60 giorni dalla record date di cui all'articolo 83-sexies TUF relativa all'Assemblea straordinaria del 9 dicembre 2024 l'azionista abbia formulato una richiesta alla Società in tal senso ("Richiesta"), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (ii) tale Richiesta sia stata corredata dalla comunicazione</p>

attestante il possesso continuativo delle azioni per le quali è stata effettuata la Richiesta, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), dalla *record date* alla data della Richiesta, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, la maggiorazione del diritto di voto maturerà a decorrere dal 61° giorno successivo alla predetta *record date*. Successivamente a tale data l'avente diritto potrà quindi esercitare n. 5 voti nelle assemblee in cui è legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile.

La maggiorazione del diritto di voto si conserva nei seguenti casi:

- a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- c) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- e) trasferimenti infragruppo da parte del titolare del diritto reale

legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.;

- f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria;
- g) trasferimento a società interamente controllata.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista controllata; fermo restando che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una

	<p>parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute.</p> <p>È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che rappresentino determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p><i>[commi seguenti invariati ad eccezione della numerazione]</i></p>
<p>Articolo 4 – Obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti</p>	<p>Articolo 4 – Obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti</p>
<p>4.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito la “disciplina richiamata”) dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti,</p>	<p>4.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito la “disciplina richiamata”) dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti,</p>



<p>anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto.</p> <p>4.2 Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell’eventuale maggiorazione e per “partecipazione” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>4.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev’essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla disciplina richiamata.</p>	<p>anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto.</p> <p>4.2 Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell’eventuale maggiorazione e per “partecipazione” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>4.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev’essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla disciplina richiamata, ovvero, in caso di maggiorazione del diritto di voto, entro 4 (quattro) giorni di</p>
--	---

4.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

4.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

4.6 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

4.7 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computati ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computati ai fini

negoziazione dalla data in cui la società comunica al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto.

4.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

4.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione **e dei diritti di voto**, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale **con diritto di voto** che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione **o i diritti di voto hanno** subito un aumento ovvero una riduzione ~~della stessa~~, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

4.6 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

4.7 Le azioni **ovvero i diritti di voto per i quali per le quali** non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computati ai



<p>del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>4.8 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.</p>	<p>fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>4.8 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.</p>
<p>Articolo 6 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sull'Euronext Growth Milan</p>	<p>Articolo 6 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sull'Euronext Growth Milan</p>
<p>6.1 La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>6.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti.</p> <p>Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse</p>	<p>6.1 La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>6.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti, per tale intendendosi il 90% del capitale sociale presente in assemblea, e non dei diritti di voto.</p> <p>Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto</p>



<p>alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>	<p>dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>
--	--

Anche alla luce di quanto indicato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184/2020, ad avviso del Consiglio di Amministrazione la modifica statutaria dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), cod. civ. a un valore di liquidazione pari a 0,54 Euro (zero euro e cinquantaquattro centesimi) per azione.

Si precisa che l'efficacia della delibera di modifica statutaria è subordinata al verificarsi della seguente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 giorni dalla verifica del suo mancato avveramento in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria: l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Destination Italia non comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Per maggiori informazioni circa la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relativa relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-*ter*, cod. civ., disponibile sul sito *internet* www.destinationitaliagroup.com, nella sezione *Investitori/Assemblea degli Azionisti*.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:



“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Destination Italia S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell’art. 2437-ter cod. civ. per il caso di recesso

delibera

- 1) di modificare gli articoli 2, 4 e 6 dello statuto sociale di Destination Italia S.p.A. come risulta nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituisce allegato al verbale assembleare;*
- 2) di subordinare l’efficacia della delibera di modifica statutaria al verificarsi della seguente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del suo mancato avveramento in considerazione dell’interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria: l’eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci della Società non comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell’articolo 2437-quater cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell’ambito del procedimento di liquidazione;*
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla verifica dell’avveramento della condizione sospensiva; alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; al deposito dello statuto sociale aggiornato, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle delibere, e a adottare ogni formalità necessaria per la gestione delle azioni a voto maggiorato, ivi inclusa la predisposizione di eventuali elenchi.”*



2. **ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 4 E 5 DEL CODICE CIVILE, PER UN IMPORTO MASSIMO DI COMPLESSIVI EURO 5.000.000,00, COMPENSIVI DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE O WARRANT. MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLO STATUTO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

in relazione al **secondo punto** all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ("**Delega**") da esercitarsi entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa.

1. Oggetto della delega

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente a servizio dell'emissione di *warrant* o eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, *warrant* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile.

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega o dell'esercizio dei *warrant* eventualmente emessi in esecuzione della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

2. Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che



meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società ed è volto a perseguire la relativa strategia di investimento, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere anche in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di raccolta di nuove risorse a supporto del percorso di crescita e sviluppo del gruppo Destination Italia.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del numero di azioni preesistente, a condizione che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società e che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il Consiglio di Amministrazione pubblichi una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione; si potranno così adottare modifiche del capitale sociale al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o realizzare operazioni straordinarie da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga



opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società.

La facoltà di emettere *warrant* nonché di abbinare, anche gratuitamente, alle azioni di nuova emissione eventuali *warrant* (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali *warrant*), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni, e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

3. Criteria di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Destination Italia e considerata la prassi di mercato per operazioni simili e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

In caso di delibere di emissione di *warrant* con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di *warrant*, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, l'esercizio della Delega comprenderà anche le facoltà di stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi



compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei *warrant* eventualmente emessi in esercizio della Delega.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

4. Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

5. Ammontare della Delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo), anche a servizio dell'esercizio dei *warrant* eventualmente emessi in esecuzione della Delega, non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00.

6. Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

7. Modifica dello statuto sociale

Di modificare l'art. 2 dello statuto sociale introducendo le seguenti clausole transitorie:

“L'Assemblea straordinaria in data [9] dicembre 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [9] dicembre 2029, per massimi complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie o warrant, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, nonché, in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di



sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega, purchè:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Destination Italia e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;

b) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo c.c.;

c) in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società".

* * * * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Destination Italia S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. 2443, comma 1, ultimo periodo, 2441, commi 4, terzo periodo, e comma 5, c.c.*



delibera

- 1) *di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 anni (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al [9] dicembre 2029 e fino a un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione", introducendo nell'art. 2 dello Statuto Sociale la seguente clausola 2.6: "L'Assemblea straordinaria in data [9] dicembre 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [9] dicembre 2029, per massimi complessivi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie o warrant, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, nonché, in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega, purchè:*
 - a) *in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Destination Italia e considerata la prassi di mercato per operazioni simili e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;*
 - b) *in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo c.c.;*




- c) *in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società";*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse."*

Milano, 21 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Secondina Giulia Ravera

DocuSigned by:

C95B4C3FCCEE44F...